

Prot. n. 47627 Ord. n. 456/2008

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici nelle ore serali e notturne.

IL SINDACO

Premesso che all'interno del perimetro del centro Storico di Carrara costituito dalle Vie:

Via Don Minzoni – Via Erevan – Via Codena – Via Dell'Amico – Via P. Tacca – Via fontana – Via Monterosso Via del Cavatore - Via Bruno Conti - Via Colonnata – Via Carriona - Via Del Commercio – Via San Martino – Via Rosselli (da Via San Martino a Viale XX Settembre) – Viale XX Settembre – Via Roma

E del perimetro di Marina di Carrara tra le Vie:

Via Covetta - Via Pucciarelli - Viale Zaccagna - Via delle Pinete (tutta, Confine Massa) - Viale da Verrazzano (tutto, confine Massa) - Viale Colombo - Via Fabbricotti (Confine Sarzana) - Via Comano - Via Muraglione - Via del Medico - Via Pontremoli - Viale galilei - Via Covetta,

si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici come giardini piazze e strade, con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati inoltre dall'abbandono, in strade, porticati, giardini e piazze, di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi;

Considerato che la predetta situazione assume, in particolare nelle ore notturne, proporzioni rilevanti ed è fonte di pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblici, per la sicurezza urbana e per il decoro e la normale convivenza della cittadinanza così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle forze di polizia e dalla Polizia Municipale e come segnalato da parte di numerosi cittadini;

Considerato inoltre che tale fenomeno è collegato alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, anche con distributori automatici, praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari presenti nelle aree suddette, aperti nelle ore serali e notturne;

Ritenuto necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e conflitti con le forze dell'ordine, quali quelli intervenuti a Marina di Carrara nel mese di giugno e di settembre, istituendo il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e il divieto di vendita per asporto di alcolici in qualsiasi contenitore nella fascia oraria dalle ore 21.30 alle ore 2.00 del giorno successivo, per esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nell'area interessata,

Ritenuto inoltre, per gli stessi motivi suesposti, di vietare in ogni caso, e negli stessi orari, il consumo in aree pubbliche, quali giardini e piazze e strade della città, di bevande alcoliche ad eccezione delle superfici



di somministrazione di cui all'art.41 L.R.T n.28/2005 così definite:"...superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture...";

Visto l'art. 16 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 125/08 del 25 luglio 2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23 maggio 2008 " Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" che ha attribuito la facoltà alla Giunta comunale di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del d.lgs 267/00(da € 25,00 a € 500,00) un diverso importo di pagamentoin misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla citata legge;

Vista la delibera di Giunta n. 609 del 15.10.2008 avente ad oggetto la determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali e regolamenti comunali;

Vista la rilevanza pubblica dell'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

Visto che il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Municipale Dr. Alessandro Mazzelli;

Vista l'urgenza di provvedere per scongiurare ulteriori pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza urbana;

Visti gli artt.13 e 20 del della Legge 24.11.1981 n. 689

Visto L'art. 54 del D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n.92, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n.125;

Vista la comunicazione preventiva effettuata all'Ufficio Territoriale del Governo, in data 15 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione":

Visto l'art. 7-bis del D.lgs 276/2000 – Testo Unico Enti Locali;

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

1)All'interno del perimetro di <u>Carrara Centro costituito dalle vie</u>: Via Don Minzoni – Via Erevan – Via Codena – Via Dell'Amico – Via P. Tacca – Via Fontana – Via Monterosso Via del Cavatore - Via Bruno Conti - Via Colonnata – Via Carriona - Via Del Commercio – Via San Martino – Via Rosselli (da Via San Martino a Viale XX Settembre) – Viale XX Settembre – Via Roma; <u>e del perimetro di Marina di Carrara tra le Vie</u>: Via Covetta - Via Pucciarelli – Viale Zaccagna – Via delle Pinete (tutta, Confine Massa) - Viale da Verrazzano (tutto, confine Massa) – Viale Colombo – Via Fabbricotti (Confine Sarzana) – Via Comano – Via Muraglione – Via del Medico – Via Pontremoli – Viale Galilei – Via Covetta, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed è vietata la vendita per asporto di alcolici in qualsiasi contenitore dalle ore 21.30 alle ore 2.00 del giorno successivo, su aree private e pubbliche anche con distributori automatici, da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nelle zone interessate. Il divieto non si applica ai sud-



detti esercizi qualora gli stessi effettuino servizio a domicilio del cliente;

- 2)Dalle ore 21.30 alle ore 2.00 all'interno dei perimetri suddetti, è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, quali giardini, parchi, piazze, strade, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate di cui all'art.41 L.R.T n.28/2005;
- 3)La violazione della presente ordinanza comporta la **sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro,** con facoltà di estinzione dell'illecito nella misura ridotta di 400 euro, e la sanzione accessoria della confisca amministrativa degli alcoolici eventualmente in possesso degli autori dell'illecito di cui al punto 2) previo sequestro amministrativo cautelare;
- 4)all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente Ordinanza e, se possibile, sono tenuti a rimuovere con immediatezza la causa dell'illecito ed a rimettere in pristino i luoghi;
- 5) Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia dello Stato;
- 6) Sono incaricati dell'attuazione della presente ordinanza intimando l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori;
- 7)Avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto ovvero entro 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:
- 8)La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che la presente Ordinanza, previamente comunicata al Prefetto di Massa-Carrara:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Carrara e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
- venga trasmessa, alla Polizia Municipale, alle Forze di Polizia dello Stato per il controllo sull'osservanza del provvedimento e al Settore Commercio e al SUAP per informazione.

Carrara, li 16/10/2008

IL SINDACO Angelo Zubbani